

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Carla Fazzini - Presidente

dott.ssa Luisa Poppi - Consigliere Relatore

dott.ssa Annarita Donofrio - Consigliere

all'esito dell'udienza del 20 gennaio 2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. .../2022 promossa da:

XX

con il patrocinio dell'avv. ...

APPELLANTE

contro

YY

con il patrocinio dell'avv. ...

APPELLATO

e con

Procuratore Generale della Repubblica

INTERVENUTO

Avente ad oggetto

"appello avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. .../2021 pubblicata il 23/12/2021 nel giudizio R.G. .../2019 del Tribunale di Bologna"

La Corte

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Bologna pronunciava, con sentenza non definitiva n. 650/2020, lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi YY e XX e, in data 15 dicembre 2021, definitivamente pronunciando, disponeva:

«..l'affidamento condiviso del figlio minore J ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale di Bologna, sita via (omissis) n. (omissis), nella quale già convivono. Dispone che la casa coniugale sia assegnata alla sig.ra XX, che ne usufruirà quale genitore collocatario del figlio minore.

Dispone che il sig. YY versi a titolo di contributo in favore del figlio minore J la somma mensile di euro 700 (settecento/00), rivalutabili su base Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla signora XX; dispone che il diritto di visita padre-figlio venga esercitato con le seguenti modalità: (...)

Dispone, in merito al mantenimento dei figli maggiori, W e K, che il sig. YY versi a titolo di mantenimento dei figli maggiori la somma di 750 (settecentocinquanta/00) euro al mese per ciascun figlio, somma che verrà corrisposta (per ognuno) in due parti distinte nel rapporto di 2/3 e 1/3, delle quali: una parte, corrispondente a 1/3 dell'assegno di mantenimento originariamente dovuto, continuerà ad essere corrisposta alla sig.ra XX; l'altra parte, corrispondente ai 2/3 di detto assegno, verrà versata direttamente ai figli.

Dispone che le spese straordinarie sostenute per i figli vengano ripartite tra le parti nella misura del 70% a carico del sig. YY e del 30 % a carico della sig.ra XX. Per l'individuazione delle spese straordinarie, le parti si rimettono al Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, di seguito riportato (...) Rigetta la domanda di parte convenuta avente ad oggetto il riconoscimento ad un assegno di divorzio.

Compensa le spese per 1/3 tra le parti. Condanna la convenuta al pagamento dei restanti 2/3 che si liquidano in complessivi €.4.800, oltre accessori come per legge.».

Avverso tale sentenza XX proponeva appello, per i seguenti motivi:

1. Erronea e falsa applicazione dell'art. 337 septies, 1° co. c.c. – Erronea e omessa valutazione di elementi di fatto e di diritto di valenza dirimente in merito al mantenimento diretto per i figli maggiorenni: secondo la parte appellante il Tribunale avrebbe errato in punto di fatto nello stabilire il regime economico che prevede il versamento diretto ai figli maggiorenni di parte del contributo al loro mantenimento, innanzitutto con riferimento all'elemento della coabitazione dei figli maggiorenni con la madre, che contrariamente a quanto affermato in sentenza, persisterebbe tuttora.

Inoltre, in punto di diritto, il Giudice di prime cure, avrebbe violato il principio consolidato in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autonomi, secondo il quale il genitore obbligato non ha alcuna autonomia di scelta in merito al soggetto nei confronti di cui adempiere, in virtù della legittimazione attiva concorrente del figlio (in quanto titolare del diritto al mantenimento) e del genitore con lui convivente (in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dall'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede).

2. Erronea e/o omessa valutazione di elementi di fatto e di diritto sulla capacità contributiva del genitore contribuente – Erronea e contraddittoria applicazione dell'art. 337 ter c.c.: La sentenza non avrebbe adeguatamente motivato la decisione in ordine al contributo al mantenimento straordinario per i figli da parte di YY, limitandosi ad affermare che la capacità contributiva di quest'ultimo si attesterebbe sui redditi da lavoro autonomo dai 4.500,00 ai 5.700 euro mensili circa.

3. Erronea e/o omessa valutazione di elementi di fatto e di diritto sul ruolo endofamiliare della signora XX – Omessa valutazione di elementi istruttori di valore probatorio assorbente: il Tribunale avrebbe negato all'odierna appellante l'assegno divorzile affermando che, nonostante l'innegabile disparità reddituale, l'appellante non avrebbe adeguatamente provato che il suo ruolo domestico le abbia impedito di raggiungere i suoi obiettivi professionali.

L'appellante chiedeva, dunque, la riforma della sentenza di primo grado ed altresì formulava istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza. Tale istanza veniva parzialmente accolta con decreto del 17.6.2022 con il quale la Corte d'Appello così statuiva:

«In parziale accoglimento dell'istanza, dispone la sospensione parziale del provvedimento impugnato disponendo che il "sig. YY corrisponda alla signora XX a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli, la somma di €. 2.200,00 (di cui €. 750,00 per W, €. 750,00 per K e €. 700,00 per J) oltre rivalutazione istat annuale, entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima e con assegnazione della casa coniugale, in Bologna, Via (omissis) n. (omissis), alla signora XX in quanto genitore convivente con i figli.».

Si costituiva YY con comparsa del 3.1.2023 chiedendo il rigetto dell'appello e conseguente rigetto di ogni eventuale attività istruttoria.

In particolare, poneva in rilievo come la decisione interinale assunta dalla Corte d'Appello nella fase di sospensiva fosse frutto di una modifica della situazione di fatto, e non di una riforma, in quanto al momento dell'emissione della sentenza di primo grado i figli maggiorenni della coppia erano domiciliati per motivi di studio in Scozia e tale circostanza non era stata contestata; solo successivamente — per come anche dichiarato in sede di udienza — W e K avevano sospeso la loro formazione scolastica all'estero rientrando nell'ex domicilio familiare, in attesa di riprendere gli studi in diversa sede universitaria. Conseguentemente affermava che "...la statuizione di primo grado era adeguata alla situazione familiare accertata al momento dell'emissione della sentenza impugnata e dovrà essere ripristinata in caso di trasferimento ragazzi in sedi universitarie fuori da Bologna, secondo l'attuale giurisprudenza della Cassazione."

Il Procuratore Generale con intervento dell'1.6.2022 concludeva per "...il rigetto del reclamo."

§

La Corte, in relazione al primo motivo d'appello, relativo al regime economico che prevede il versamento diretto ai figli maggiorenni di parte del contributo al loro mantenimento, confermando quanto argomentato in sede di sospensiva, ritiene che, anche a prescindere dalla valutazione dei presupposti di fatto (che, per quanto emerso anche nel corso dell'odierna udienza, confermano l'attuale permanenza dei figli in Italia) sia principio consolidato in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autonomi che esista la legittimazione attiva concorrente del figlio (titolare del diritto al mantenimento) e del genitore con lui convivente (titolare del diritto a ricevere il contributo dall'altro genitore), il che esclude che il genitore obbligato abbia autonomia di scelta in merito al soggetto nei confronti di cui adempiere.

In questo caso, pur avendone la legittimazione, i figli maggiorenni non sono intervenuti in giudizio per far valere il proprio diritto al mantenimento e, pertanto, deve escludersi la possibilità del padre di versare parte del contributo al mantenimento direttamente ai figli maggiorenni.

In questi limiti, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata.

La Corte, invece, rileva come gli ulteriori motivi di impugnazione debbano essere rigettati.

§

L'appellante, infatti, con il secondo motivo di appello chiede di essere integralmente esonerata dal pagamento delle spese straordinarie, sul presupposto che il divario tra i redditi dei genitori sia talmente elevato da giustificare — come peraltro avvenuto in sede di separazione — la decisione di porre a carico del padre l'intero onere delle spese straordinarie.

Ritiene, invece, la Corte che la disparità reddituale costituisca il legittimo presupposto per la differente ripartizione degli oneri (in coerenza con il principio secondo cui «..il concorso dei genitori (...) non va necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti..» cfr. Cass. ord. n. 35710 del 19/11/2021 e Cass. 14/12/2016, n. 25723), senza tuttavia legittimare la totale estraneità di uno dei genitori rispetto agli oneri straordinari.

Entrambi i genitori, infatti, sono chiamati agli obblighi di mantenimento della prole, di cui le spese straordinarie costituiscono una componente, e l'appellante non si trova certamente in una posizione di indigenza tale da giustificare la sua assoluta estraneità a tale voce di spesa. XX è titolare di un reddito mensile da lavoro dipendente pari a circa € 2.000, è assegnataria della casa familiare (di proprietà esclusiva della parte resistente), è proprietaria di un altro immobile — situato sempre a Bologna — ed è titolare di un'assicurazione integrativa.

§

Deve, altresì essere rigettato il terzo motivo di impugnazione.

Con sentenza di separazione personale n. 332/19 il Tribunale di Bologna aveva rigettato la domanda formulata da XX di ottenere l'assegno di separazione. Con la sentenza qui impugnata non è stato riconosciuto il suo diritto all'assegno divorzile.

A conferma della decisione — e, dunque, rigetto del motivo di appello — la Corte richiama i principi recentemente ribaditi dalla Corte Cassazione (sent. n. 23583 del 28 Luglio 2022) secondo cui, richiamati i principi della celeberrima sentenza 18287 del 2018 delle Sezioni Unite: «..la differenza reddituale, coesenziale alla ricostruzione del "tenore di vita matrimoniale", non è decisiva, isolatamente considerata, ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234/2019). Lo squilibrio rileva "come condizione fattuale" (Cass. 32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass. 21926/2019).

L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge", spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.» (Cass. 24250/2021).

Dunque, l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto, non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 24250/2021). Dunque, la valutazione dei presupposti dell'assegno divorzile comporta doversi accertare l'effettiva mancanza della "indipendenza o autosufficienza economica" di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa.

Tali considerazioni portano certamente al rigetto della domanda di corresponsione di un assegno divorzile in favore dell'appellante.

La Corte, inoltre, dà atto che il figlio J (nato il (omissis).(omissis).2004) è, nelle more del giudizio, divenuto maggiorenne, con conseguente sopravvenuta necessità della revoca delle disposizioni riguardanti il suo affidamento.

L'appello, pertanto, deve essere accolto limitatamente al primo motivo di impugnazione.

§

Secondo il principio della prevalente soccombenza (valutate le domande avanzate nei due gradi di giudizio), il compenso di avvocato deve essere posto a carico della parte appellante XX ed in favore di YY nella misura dei 2/3, compensandosi tra le parti per il restante terzo.

Avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia e ai parametri di cui al DM 147/22, applicati i compensi minimi, il compenso può essere liquidato come segue: per il primo grado complessivamente € 3.800,00 per l'intero; per il secondo grado (esclusa la fase istruttoria), può liquidarsi il compenso per un totale di € 3.500,00 per l'intero. Tali somme, dunque, sono poste per i 2/3 (€ 4.867) a carico dell'appellante, in favore dell'appellato. Spettano, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte, sull'appello proposto da XX avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3093/2021 pubblicata il 23/12/2021 nel giudizio R.G. 11003/2019 del Tribunale di Bologna, così provvede:

- dà atto che il figlio J (nato il (omissis).(omissis).2004) è, nelle more del giudizio, divenuto maggiorenne, e, conseguentemente, revoca le disposizioni riguardanti il suo affido;

- accoglie parzialmente l'appello e, pertanto, dispone che YY corrisponda alla signora XX a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli, la somma di €. 2.200,00 (di cui €. 750,00 per W, €. 750,00 per K e €. 700,00 per J) oltre rivalutazione istat annuale, entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima e con assegnazione della casa coniugale, in Bologna, Via (omissis) n. (omissis), alla signora XX in quanto genitore convivente con i figli;

- rigetta per il resto l'appello;

- condanna XX al pagamento in favore di YY dei 2/3 delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di € 4.867, oltre spese generali, IVA e CPA, compensando tra le parti il restante terzo.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 gennaio 2023.

Il Consigliere estensore

dott.ssa Luisa Poppi

Il Presidente

dott.ssa Carla Fazzini